RISORSE
AGENZIA PER IL LAVORO

OGGETTO: D.L. 125 del 7 ottobre 2020, provvedimenti principiali

STATO DI EMERGENZA

Lo stato di emergenza legato al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19 è stato prorogato fino al **31 gennaio 2021**. Lo stato di emergenza attribuisce al Governo e alla Protezione Civile poteri straordinari o speciali: ciò significa che per l'attuazione degli interventi si provvede in deroga alle disposizioni vigenti, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

MASCHERINA

Le nuove regole prevedono l'obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso (tranne che nelle proprie abitazioni) e in tutti i luoghi all'aperto, quando ci si trovi in prossimità di persone non conviventi. E' possibile non utilizzare la mascherina nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
Il nuovo decreto legge esclude dagli obblighi le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi interagisce con loro.
E' assolutamente obbligatorio indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici. In tal caso il decreto ha semplicemente confermato la regola già prevista dalle misure anti contagio varate nei mesi scorsi. L'accesso ai mezzi pubblici viene mantenuto contingentato per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale.
In auto non è obbligatorio l'uso della mascherina se si è soli o se a bordo ci sono persone conviventi.

LAVORO

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro al chiuso, il Decreto dispone l'utilizzo della mascherina al chiuso ma fa salve le previsioni presenti nei Protocolli Sanitari del 24 aprile che prevedono l'obbligo di utilizzo della mascherina quando non si può garantire la distanza minima di 1 metro.
La proroga dello stato di emergenza fa slittare al **31 dicembre 2020** la facoltà del datore di lavoro di disporre l'attività in modalità agile, senza necessità di accordo individuale e l'utilizzo della procedura semplificata per la notifica al Ministero del Lavoro.

CIG

Nel decreto sono stati prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all'emergenza coronavirus. L'obiettivo è quello di assicurare alle imprese un'ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di cig Covid-19, garantendo ai lavoratori l'accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Agosto.

RISORSE
AGENZIA PER IL LAVORO

ASSEMBRAMENTI

Sono confermate le norme anti-contagio in vigore fin dall'inizio della pandemia, che prevedono il distanziamento fisico di almeno un metro, il divieto di assembramento e il rispetto delle misure igieniche, a partire prima di tutto dal lavaggio accurato e frequente delle mani. Le persone con sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37.5° C devono rimanere a casa, limitare al massimo i contatti sociali e fare riferimento al proprio medico curante.

QUARANTENA

È sempre previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto alla quarantena essendo risultato positivo al virus. Chi non rispetta la normativa rischia una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi e un'ammenda da €500 a €5.000.

SANZIONI

La normativa prevede per chi trasgredisce le regole anti-contagio una sanzione amministrativa da €400 euro a €1.000, multe che si aggravano per chi non rispetta la quarantena nella misura sopra riportata.

ORDINANZE REGIONALI

Il decreto legge autorizza le regioni ad applicare regole più restrittive rispetto a quelle adottate dal governo. Eventuali misure ampliative invece sono possibili solo nel rispetto dei criteri fissati dai decreti e d'intesa con il Ministero della Salute. Il governo ha altresì fatto ricorso al Tar per le ordinanze ritenute illegittime.

SPOSTAMENTI

Come noto, dal 3 giugno 2020 è consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo. Gli spostamenti interregionali potranno comunque essere limitati da provvedimenti statali (Dpcm o ordinanze del ministro della Salute), per specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivo.
L'accesso a parchi, ville e giardini pubblici è consentito, evitando assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e usando la mascherina se non si stanno svolgendo attività sportive. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

RISORSE
AGENZIA PER IL LAVORO

SPETTACOLI

Non si possono frequentare liberamente spettacoli cinematografici, teatrali o musicali. Resta il contingentamento del numero di persone per andare al cinema, a teatro e ai concerti al chiuso e all'aperto.

TAMPONI

In base alla nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, operativa dall'8 ottobre 2020, chi arriva in Italia **da Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca** dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio.